



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Termini di presentazione delle dichiarazioni 2025 e versamenti](#) Pag. 4
- [Decreto fiscale con proroga dei versamenti](#) Pag. 5
- [Finalità e requisiti di accesso al concordato preventivo](#) Pag. 7
- [Proposta di concordato preventivo ed effetti dell'adeguamento](#) Pag. 8
- [Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato](#) Pag. 9
- [Principali novità negli ISA 2025 \(periodo d'imposta 2024\)](#) Pag. 10
- [Riserve in sospensione oggetto di affrancamento](#) Pag. 11



STRUMENTI OPERATIVI

- [Deduzioni forfetarie per autotrasportatori](#) Pag. 12
- [Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva](#) Pag. 13
- [Sospensione feriale dei termini in materia tributaria](#) Pag. 14
- [Sospensione invio di comunicazioni e inviti in agosto e dicembre](#) Pag. 15



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Regime fiscale auto concesse in uso promiscuo](#) Pag. 16
- [Rilevazione delle imposte di esercizio](#) Pag. 17
- [Versamento imposta di bollo su fattura elettronica](#) Pag. 18
- [Dichiarazione di ulteriori componenti positivi ai fini Iva](#) Pag. 19
- [Deducibilità dell'Imu](#) Pag. 20



NON SOLO IMPRESA

- [Tassi di usura](#) Pag. 21



AGEVOLAZIONI

- [Smart&Start Italia - Avvio delle startup](#) Pag. 22



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di agosto 2025](#) Pag. 23
- [Principali adempimenti mese di settembre 2025](#) Pag. 26



- [GUARDA IL VIDEO INTEGRATIVO](#)
- [SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO](#)

[SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO
IN FORMATO WORD](#)



Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl
- Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Laurencia Binda
Coordinatore di redazione: Stefano Zanon

Consiglio di Redazione:

Giuliana Beschi, Laurencia Binda, Paolo Bisi,
Elena Fracassi, Alessandro Pratesi,
Carlo Quiri, Luca Reina
Comitato di Esperti:
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongli, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarengi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:

mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

Diffusione: circolare diffusa per e-mail.

Servizio abbonamenti:

Tel. 0376/77.51.30

Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

DOCUMENTAZIONE SPESE SANITARIE

- Nella Faq Agenzia Entrate del 17.07.2025 è stato specificato che, con riferimento alle spese sanitarie indicate nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o modello Redditi Persone fisiche), il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria può essere conservato ed esibito in alternativa ai singoli documenti di spesa (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), purché accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria, come precisato nella circolare n. 14/E del 19.06.2023, richiamata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli 730 e Redditi Persone fisiche.
- Resta fermo che se la detrazione spetta solo in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione.

DETTAGLIO DELLE SPESE MEDICHE

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, relativamente alle spese sanitarie, non è consentito ai soggetti che prestano assistenza fiscale, come Caf e professionisti abilitati, visualizzare le informazioni di dettaglio; al contrario, possono essere interrogate dalla stessa Agenzia nell'ambito delle attività di controllo ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973.

PLUSVALENZE SU VENDITA DI ORO ANCHE PER PRIVATI

- Ai fini delle imposte sui redditi, le plusvalenze derivanti dalla vendita di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetario (sono esclusi gioielli e pietre preziose), ricadono nella categoria dei redditi diversi e sono tassati al 26% come altri investimenti finanziari.
- Se si è in grado di documentare i costi, la plusvalenza è il risultato della differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto aumentato di ogni onere accessorio.
- Se il bene è stato acquisito per successione, il costo di acquisto è quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Quando, invece, non si riesce a dimostrare il costo di acquisto, si applica un metodo forfetario che prevede la tassazione del 26% sull'intero corrispettivo della cessione.
- Un'alternativa all'oro fisico è data dall'oro virtuale, tramite l'utilizzo degli Exchange traded funds e degli Exchange traded commodities. Nel primo caso, il trattamento fiscale è assimilabile a quello degli Organismi di investimento collettivo del risparmio e, quindi, per i contribuenti residenti, non operanti in regime d'impresa, i proventi costituiscono redditi di capitale. Quando si tratta di Exchange traded commodities, invece, i proventi costituiscono redditi diversi di natura finanziaria.

FORFETARIO E REGIME DEL MARGINE

- L'Agenzia delle Entrate chiarisce che è ammessa l'applicazione del regime forfetario per l'avvio di una attività soggetta al regime del margine anche in assenza di una rinuncia a quest'ultimo nell'anno precedente, sempreché il regime del margine non fosse già stato applicato.

RINUNCIA DEL SOCIO AI DIVIDENDI DELIBERATI E INCASSO GIURIDICO

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rinuncia del socio non imprenditore ai dividendi deliberati, se da una parte non si considera sopravvenienza imponibile in capo alla partecipata (art. 88, c. 4-bis Tuir), d'altro canto determina per il socio medesimo "l'incasso giuridico" delle somme coinvolte, con conseguente rilevanza fiscale e assoggettabilità alla ritenuta del 26% (art. 27 D.P.R. 600/1973).

POSSIBILE RIMBORSO CHILOMETRICO DELLO STUDIO ASSOCIATO

- La Cassazione ha stabilito che i rimborsi chilometrici riconosciuti dagli studi associati ai propri componenti per l'utilizzo dell'autovettura personale nell'ambito di trasferte inerenti all'attività professionale sono integralmente deducibili e non subiscono le limitazioni dell'art. 164 del Tuir.

CONTROLLI FORMALI DICHIARAZIONI 2023, INVIO DOCUMENTI ENTRO IL 15.09

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'informativa 14.07.2025 n. 110, comunica che in caso di controlli formali dell'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi per il periodo d'imposta 2022, c'è tempo fino al 15.09.2025 per fornire la documentazione richiesta.

CORREZIONE CONTROLLI FORMALI ANNO D'IMPOSTA 2022

- L'Agenzia delle Entrate rende noto che Sogei ha comunicato che per "un errore di stampa, alcune comunicazioni relative ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi (modello Redditi PF 2023 - anno di imposta 2022) inviate a partire dalla fine di giugno 2025, non contengono la prima pagina in cui sono fornite ai destinatari le spiegazioni sulla natura dell'atto e sui passi da seguire".
- L'Agenzia delle Entrate invita i destinatari delle comunicazioni con questa anomalia di stampa a "non tenerle in considerazione e a cestinarle", in quanto nel mese di settembre 2025 saranno inviati gli atti contenenti le informazioni corrette.



Notizie in sintesi (segue)

FALSE FATTURE, REATO UNITARIO SE NELLA STESSA DICHIARAZIONE

- La Cassazione afferma che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti, riguarda la dichiarazione e non le fatture, e quindi, una volta intervenuta una sentenza definitiva, non può essere contestato altre volte ancorché emergano documenti riferiti a differenti fornitori del medesimo anno, pena la violazione del "ne bis in idem".

RIADDEBITO CON IVA PER COSTI COMUNI DELLO STUDIO

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che i costi comuni dello studio professionale devono essere riaddebitati con applicazione dell'Iva, anche se il pagamento avviene in esecuzione di un'ordinanza del giudice (circolare n. 58/E/2001 sul trattamento Iva della ripartizione delle spese comuni tra professionisti).

SOFTWARE PER AUTOLIQUIDARE L'IMPOSTA DI SUCCESSIONE

- È attivo dal 16.07.2025, per le successioni aperte dal 1.01.2025, l'applicativo che calcola automaticamente l'imposta dovuta dal contribuente all'interno della dichiarazione di successione (quadro EF).
- La nuova funzione mette a disposizione dell'utente anche un prospetto riepilogativo (salvabile e stampabile) con l'ammontare dell'imposta ripartita per ciascun erede, chiamato e/o legatario.
- Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate due nuovi software di compilazione, utilizzabile in modalità web e stand-alone, e controllo, insieme alle relative specifiche tecniche.

ELENCO ATTIVITÀ CHE POSSONO APPLICARE IL CONTRATTO INTERMITTENTE

- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1180/2025, ha chiarito che la tabella allegata al R.D. 2657/1923, contenente l'elenco delle attività per le quali è possibile applicare il contratto intermittente, può continuare a essere utilizzata anche se la norma è stata abrogata dalla L. 56/2025.

INTERESSI DI MORA SUL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA

- La Cassazione ha affermato che sul compenso del professionista si applicano gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 anche se il cliente è un'impresa privata e non un ente pubblico: i frutti che maturano con i ritardi nei pagamenti previsti dalla normativa Ue, infatti, riguardano tutte le transazioni commerciali.
- Nella nozione di "imprenditore" prevista dalla direttiva europea rientra a pieno titolo chi esercita una libera professione.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA E IMPOSSIBILITÀ DI OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

- 730 precompilato con alert specifico per il contribuente in caso di impossibilità da parte del sostituto d'imposta indicato nel modello di effettuare le operazioni di conguaglio ovvero di erogare il rimborso spettante e/o trattenere le imposte dovute. In caso di presenza di questa segnalazione l'Agenzia delle Entrate, in conseguenza del "rifiuto del sostituto" di effettuare i conguagli, segnala al contribuente la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa indicando un nuovo sostituto oppure optando per la modalità "senza sostituto".
- Questa è una delle segnalazioni presente nella parte delle comunicazioni del portale del 730 precompilato, sezione che sta assumendo sempre più importanza nel corso degli anni, diventando una vera e propria bussola a disposizione del contribuente per redigere il modello.

TRASFORMAZIONE TRANS- FRONTALIERA PER TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

- Con la modifica del D.Lgs. 19/2023 da parte del D.Lgs. 88/2025, dall'8.07.2025, le società italiane che vogliono trasferirsi all'estero, e viceversa, devono procedere alla trasformazione transfrontaliera, se l'operazione è intra-UE, o internazionale, se l'operazione è extra-UE.
- Di conseguenza, dopo una prima fase preparatoria finalizzata alla predisposizione dei documenti occorrenti per la consapevole adozione della decisione da parte dei soci, è necessaria l'adozione della decisione dei soci avente ad oggetto l'approvazione del progetto di trasformazione, che dovrà essere certificata da una competente autorità operante nel Paese la cui legge disciplina la società sottoposta a trasformazione (come il notaio in Italia), perché vi sia la certezza che nello Stato di partenza sia stato effettuato tutto ciò che la legge richiede per portare a compimento l'operazione.
- In seguito, sarà necessaria anche l'attestazione di eseguito controllo di legalità da parte della competente autorità operante nello stato di destinazione.
- La trasformazione transfrontaliera è efficace dalla data che è stabilita dalla legge applicabile alla società risultante dalla trasformazione (in Italia, l'effetto si produce dalla data di iscrizione dell'atto nel Registro delle Imprese).
- Inoltre, dal momento che la società non si estingue, ma prosegue la propria identità sotto altra veste giuridica, i rapporti giuridici che facevano capo alla trasformazione proseguono con continuità in capo alla società che fuoriesce dalla trasformazione.



APPROFONDIMENTI

Termini di presentazione delle dichiarazioni 2025 e versamenti

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Si riepilogano le scadenze del 2025, relative al periodo d'imposta 2024.

TERMINI FINALI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2025 - PER ANNO 2024 ⁵				
Soggetti interessati	Dichiarazioni		Pagamenti (saldo e 1 ^a rata acconto)	
	Presentazione tramite uffici postali	Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%
Persone fisiche	Dal 15.04 al 30.06	Dal 15.04 al 31.10	30.06.2025	30.07.2025³
Società di persone ed associazioni art. 6 D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate) ⁵	Per il 2025 dal 30.04 al 30.06.2025	Per il 2025 dal 30.04 al 31.10.2025	21.07.2025 per soggetti Isa ⁴	20.08.2025 per soggetti Isa ⁴
Soggetti Ires⁵	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Dal 15.04 ed entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta Per il 2025 dal 30.04 al 31.10.2025	Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.06.2025) 21.07.2025 per soggetti Isa ⁴	Entro i 30 giorni successivi
	Senza obbligo di redazione del bilancio			
	Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 c.c.	Dal 15.04 ed entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta Per il 2025 dal 30.04 al 31.10.2025	Entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione (31.07.2025) ¹⁻²	Entro i 30 giorni successivi
Note	- Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è il 29.06 (28.06, se anno bisestile). - Se il bilancio non è approvato nel termine massimo (180 giorni) stabilito, in base alle disposizioni di legge, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (31.07). - Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso. - I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia, tenuti entro il 30.06.2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21.07.2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva entro il 30° giorno successivo al 21.07.2025 (entro quindi il 20.08.2025), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli Isa o che presentano cause di esclusione dagli stessi, anche ai soggetti che adottano il regime di vantaggio, nonché quelli che applicano il regime forfetario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati. - Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 2 e 8 D.P.R. 22.07.1998, n. 322. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.			



Decreto fiscale con proroga dei versamenti

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17.06.2025 n. 138 il D.L. 17.06.2025 n. 84, contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale", in vigore dal 18.06.2025. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel documento.

**SANATORIA
TERMINE
PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONI
2024**

Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, il cui termine di presentazione scadeva il **31.10.2024**, si considerano tempestive se presentate entro l'**8.11.2024**. Non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 472/1997.

**INVERSIONE
CONTABILE
NEL SETTORE
DEL TRASPORTO**

- Il meccanismo del reverse charge si applica, ai sensi dell'art. 17, c. 6, lett. a-quinquies Dpr 633/1972, alle prestazioni di servizi **effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati**, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. Sono abrogati i vincoli applicativi della disposizione **legati alle caratteristiche contrattuali richieste in precedenza del prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma**. Pertanto, il meccanismo del reverse charge è esteso a tutti gli appalti della logistica e dei trasporti, compresi gli appalti di trasporto merci. L'efficacia della disposizione è **subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea**.
- La medesima opzione di cui all'art. 1, c. 59 L. 207/2024 può essere esercitata **nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori**. Si tratta dell'opzione per il pagamento dell'Iva sulle prestazioni rese da parte del committente in nome e per conto del prestatore, che rimane solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. L'esercizio dell'opzione è esteso, quindi, a tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti, senza il vincolo che l'opzione sia esercitata anche da tutti gli altri subappaltanti e subappaltatori. In tal caso, resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.

SPLIT PAYMENT

Le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'Iva per le quali è emessa fattura **a partire dal 1.07.2025 non sono più soggette al meccanismo dello split payment**. Si deve tenere conto, quindi, della data di emissione della fattura elettronica, desumibile dal "campo data".

**MAXI
DEDUZIONE
PER NUOVE
ASSUNZIONI**

- Sono escluse dal perimetro del gruppo, ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, le **società collegate** (e, quindi anche le società a controllo congiunto, poiché il D.M. 25.06.2024 equipara le società collegate a quelle a controllo congiunto).
- Tale esclusione si applica a partire **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023** (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

**DOCUMENTAZIONE
DISALLINEAMENTI
DA IBRIDI**

- È abrogato il periodo transitorio previsto per la predisposizione della documentazione.
- La documentazione sui disallineamenti da ibridi relativa alle **annualità precedenti al 2023** potrà essere predisposta **entro i termini fissati per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024**.

**DELIBERE
PROSPETTO IMU**

- Limitatamente all'**anno 2025**, i Comuni che non hanno adottato entro il 28.02.2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell'Imu, inclusi i comuni che hanno adottato nel termine del 28.02.2025 la delibera relativa alle aliquote Imu senza l'elaborazione del prospetto, **possono approvare entro il 15.09.2025** le suddette delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale.
- Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate tra il 1.03.2025 e il 18.06.2025.

**TRACCIABILITÀ
DELLE SPESE
DI TRASFERTA
PER DIPENDENTI**

- I rimborsi delle spese, **sostenute nel territorio dello Stato**, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 L. 21/1992 (taxi e ncc), per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/1997.
- Le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, **sostenute nel territorio dello Stato**, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 L. 21/1992 (taxi e ncc) concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/1997.
- Tali disposizioni, quindi, limitano la tracciabilità delle spese a quelle sostenute nel territorio dello Stato**.
- Le disposizioni si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute a partire **dal periodo di imposta in corso alla data del 18.06.2025**.



Decreto fiscale con proroga dei versamenti (segue)

PLUSVALENZE
DA CESSIONE
PARTECIPAZIONI
IN ASSOCIAZIONI
E REDDITI DI
CAPITALE

- **Non è più applicabile la tassazione separata** sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo.
- Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico costituiscono **redditi diversi**. Pertanto, diventano soggette all'imposta sostitutiva del 26% (se detenute fuori dal regime di impresa).

Gli interessi e gli altri proventi finanziari, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono **redditi di capitale**. Pertanto, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

- Anche per gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente, così come per quelli strumentali, gli ammortamenti e i canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano.
- Tali disposizioni si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire **dal periodo di imposta in corso al 31.12.2024**.

SPESE PER
TRASFERTE
NEL REDDITO
DI LAVORO
AUTONOMO

- **In deroga all'art. 54, c. 2, lett. b) Tuir**, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese analiticamente riaddebitate, **sostenute nel territorio dello Stato**, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 L. 21/1992 concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997.
- La deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 L. 21/1992, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante, **nel caso di mancato rimborso del committente** è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997.
- Le **spese di rappresentanza** sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997.
- Le spese relative a **vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea** sostenute nell'esercizio dell'arte o professione, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte o missioni dei dipendenti ovvero corrisposti ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi **sono deducibili** se i pagamenti sono eseguiti con **versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997**.
- **Le disposizioni si applicano anche ai fini Irap.**
- Tali disposizioni si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute a partire dal **periodo di imposta in corso alla data del 18.06.2025**, nonché alle **spese di rappresentanza sostenute a partire dal 18.06.2025**.

DEDUCIBILITÀ
SPESE
DI TRASFERTA
PER ENTI
COMMERCIALI
RESIDENTI

- Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 L. 21/1992, **sostenute nel territorio dello Stato** per le trasferte dei dipendenti e per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997.
- Tali disposizioni si applicano anche ai fini Irap.
- Le disposizioni si applicano, **a decorrere dal 18.06.2025, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2024**.



Finalità e requisiti di accesso al concordato preventivo

Il Concordato preventivo biennale (CPB) è uno strumento che consente ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di definire preventivamente con l'Agenzia delle Entrate il reddito d'impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta (Irap) per un biennio. L'obiettivo è favorire un dialogo collaborativo e semplificare gli adempimenti fiscali.

ASPETTI GENERALI

DEFINIZIONE E FINALITÀ	- Il CPB è un accordo biennale con l'Agenzia delle Entrate per la definizione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta (VPN) ai fini dell'Irap. - Mira a ridurre e semplificare gli adempimenti fiscali e a promuovere un dialogo collaborativo tra Fisco e contribuente.
SOGGETTI AMMESSI	L'accesso è consentito ai contribuenti che sono tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che svolgono l'attività nel territorio dello Stato.
MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE	- L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione appositi programmi informatici (software) per l'acquisizione dei dati e l'elaborazione della proposta. - Per il 2025, il software è disponibile dal 30.04 (in via generale 15.04). - Il contribuente accetta la proposta entro il 30.09 (o entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per soggetti con periodo non coincidente con l'anno solare). - L'adesione avviene tramite l'invio telematico del "Modello CPB".
AMBITO OGGETTIVO	- Il CPB definisce il reddito di lavoro autonomo, il reddito d'impresa e il valore della produzione netta ai fini Irap. Sono escluse le plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze, redditi da partecipazioni e altre componenti straordinarie specificate. - Il saldo netto tra reddito concordato e componenti straordinarie non può essere inferiore a € 2.000. - L'Iva resta esclusa e continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni.

REQUISITI DI ACCESSO

APPLICAZIONE ISA	L'accesso è consentito ai contribuenti che sono tenuti all'applicazione degli ISA .
ASSENZA DI DEBITI FISCALI E CONTRIBUTIVI	Il contribuente non deve avere debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi che, al 31.12 dell'anno precedente il biennio di concordato (esempio: 2024 per il biennio 2025-2026), siano divenuti definitivi (per sentenza passata in giudicato o non più impugnabili).
SOGLIA DI TOLLERANZA DEBITI	- È comunque possibile accedere al CPB se, estinguendo i debiti prima dell'adesione, l'ammontare complessivo del debito residuo (compresi interessi e sanzioni) risulta inferiore a € 5.000. - Non concorrono a questo limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o rateazione (purché in corso di regolare pagamento).

RINNOVO DEL CONCORDATO E DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

RINNOVO DEL CONCORDATO	Decorso il biennio oggetto di concordato, il contribuente che abbia conservato i requisiti necessari e nei confronti del quale non siano insorte cause di esclusione, potrà accedere a un nuovo biennio di concordato .
CALCOLO ACCONTI Metodo storico	- Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione: 10% per le imposte sui redditi e 3% per l'Irap. - Questa maggiorazione è calcolata sulla differenza, se positiva, tra il reddito/VPN concordato e quello dichiarato per il periodo precedente (rettificato). - Se il reddito dichiarato precedentemente (riga P04 del modello CPB) è negativo, la maggiorazione si calcola sulla differenza tra l'importo concordato (riga P06) e zero. Le maggiorazioni sono versate entro il termine della 2^a o unica rata dell'acconto.
CALCOLO ACCONTI Metodo previsionale	- Se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la 2^a rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto (in base al reddito e VPN concordati) e quanto versato con la prima rata (calcolata secondo le regole ordinarie). - Nella determinazione dell'acconto si deve tener conto delle aliquote ordinariamente previste per le imposte sui redditi.
COMPENSAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE	La maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale. L'eventuale credito emergente potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 , anche per il pagamento dell'imposta sostitutiva (se opzionata).
VERSAMENTO PER SOGGETTI TRASPARENTI	In caso di adesione da parte di società o associazioni (e per i collaboratori dell'impresa familiare), la maggiorazione dell'acconto (metodo storico) e l'imposta sostitutiva (se opzionata) devono essere versate pro quota dai singoli soci o associati .



Proposta di concordato preventivo ed effetti dell'adeguamento

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione appositi software per l'elaborazione della proposta di CPB. La metodologia di calcolo è basata sui dati dichiarati dal contribuente e su informazioni acquisite dalle banche dati, tenendo conto degli andamenti economici e dei mercati. Il contribuente può comunicare la presenza di **eventi straordinari** verificatisi nel periodo d'imposta in corso (es. 2025) per ottenere una riduzione della proposta (10% per sospensioni di 30-60 giorni, 20% per 60-120 giorni, 30% per oltre 120 giorni).

METODOLOGIA DI ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA CPB E ADEGUAMENTI

BASE DI PARTENZA E PROIEZIONI

- Per il biennio 2025-2026, la metodologia utilizza i **dati dichiarati dal contribuente per il periodo d'imposta 2024** all'interno dei modelli ISA.
- Sono effettuate valutazioni economiche e proiezioni macroeconomiche per il 2025 e 2026.

ADEGUAMENTO PER EVENTI STRAORDINARI

- Il contribuente può comunicare la presenza di eventi straordinari (es. sospensione dell'attività per almeno 30 giorni) verificatisi nel periodo d'imposta in corso. La proposta è ridotta:
 - **10%** (sospensione 30-60 giorni);
 - **20%** (60-120 giorni);
 - **30%** (oltre 120 giorni).
- Si tratta di situazioni eccezionali che, se verificatesi in corso di CPB, possono portare alla cessazione se la contrazione delle basi imponibili eccede il 30%.

GRADUAZIONE DELLA PROPOSTA

- Per il primo periodo d'imposta del biennio (es. 2025), la proposta di maggior reddito corrisponde al **50% del maggiore reddito** individuato per il successivo periodo (es. 2026), per favorire un **raggiungimento graduale** del livello di piena affidabilità.
- Un meccanismo analogo è previsto per l'Irap.

SOGLIE MASSIME PER ALTA AFFIDABILITÀ

- Per soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale (ISA da 8 a 10), la proposta non può superare il reddito dichiarato nell'anno precedente (rettificato) oltre una certa percentuale:
 - **10%** (affidabilità 10);
 - **15%** (affidabilità 9-10);
 - **25%** (affidabilità 8-9).
- Queste soglie non si applicano se la proposta di reddito concordato è inferiore ai valori di riferimento settoriali.

EFFETTI DERIVANTI DALL'ADESIONE AL CPB

STABILITÀ E CERTEZZA FISCALE

- L'adesione al CPB rende **stabili e certi** i rapporti tra Fisco e contribuente per le annualità oggetto di concordato.
- Gli eventuali maggiori o minori redditi (anche in caso di perdita) o valori della produzione effettivamente conseguiti nei periodi di CPB **non influiscono sul quantum della pretesa tributaria** preventivamente stabilito.

PRECLUSIONE DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

- Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, **non possono essere effettuati gli accertamenti** di cui all'art. 39 D.P.R. 600/1973, n. 600, **salvo che ricorrano cause di decadenza** dal CPB.
- In ogni caso, sono esclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI ISA

- Ai contribuenti che aderiscono al CPB sono riconosciuti **tutti i benefici premiali** elencati dall'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 (decreto ISA), indipendentemente dal livello di affidabilità fiscale conseguito nel biennio del CPB.
- Tra questi: **esonero dal visto di conformità** (per compensazione crediti Iva fino € 70.000 e imposte/Irap fino € 50.000; per rimborsi Iva fino € 70.000), **esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative**, **esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici**, **anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'accertamento**, **esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo** (se l'accertabile non eccede di 2/3 il dichiarato).
- I benefici Iva si applicano già dal primo dei 2 anni di decorrenza del concordato.

OBBLIGHI CONTABILI E DICHIARATIVI

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono comunque rispettare gli ordinari **obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA**, anche se ricorrono le cause di esclusione dall'applicazione degli ISA.

RILEVANZA DEL REDDITO EFFETTIVO PER ALTRI SCOPI

- Quando le disposizioni vigenti fanno riferimento a requisiti reddituali per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo (anche non tributari), si tiene conto del **reddito effettivo e non di quello concordato**.
- Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'Isee. È possibile versare i contributi previdenziali obbligatori sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.



Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato

È possibile assoggettare a un'imposta sostitutiva (delle imposte sul reddito e addizionali) la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che eccede il reddito effettivo dichiarato nell'anno precedente (rettificato). L'aliquota varia in base al punteggio ISA ottenuto nell'anno precedente. Per la parte di reddito eccedente superiore a € 85.000, l'imposta sostitutiva sale al 43% per i soggetti Irpef e al 24% per i soggetti Ires. L'opzione può essere esercitata anche per una sola delle due annualità del biennio e, per società/associazioni, è esercitata dall'ente e vincola i soci. L'imposta sostitutiva va versata con il saldo delle imposte sul reddito.

OGGETTO
DELL'IMPOSTA
SOSTITUTIVA

- L'imposta sostitutiva si applica sulla parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato **che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente** a quello cui si riferisce la proposta.
- Questo reddito precedente è rettificato secondo quanto disposto dagli artt.15 e 16 del Decreto CPB (ossia al netto delle poste straordinarie come plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc.).
- Il differenziale è calcolato tra il reddito concordato (riga P06/P07) e il reddito precedente (riga P04) del modello CPB. Se il reddito precedente è negativo, si considera zero come base per il calcolo dell'eccedenza.

ALIQUEUTE
APPLICABILI

- Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono graduate in base al **punteggio ISA ottenuto dal contribuente nel periodo precedente** a quelli oggetto di concordato (es. 2024 per biennio 2025/2026). Il punteggio ISA include anche le eventuali ulteriori componenti positive dichiarate per migliorarlo:
 - punteggio ISA pari o superiore a 8: **10%**;
 - punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8: **12%**;
 - punteggio ISA inferiore a 6: **15%**.

NUOVE
ALIQUEUTE
PER
ECCEDENZE
ELEVATE

- Sulla parte eccedente gli **€ 85.000**, limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del **43%** per i soggetti Irpef e del **24%** per i soggetti Ires.
- Per le società o associazioni (art. 5 e 116 Tuir), il superamento del limite di € 85.000 è verificato in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.

MODALITÀ
DI ESERCIZIO
DELL'OPZIONE

- L'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva può essere effettuato anche **per una sola delle 2 annualità** oggetto di CPB.
- Per società o associazioni (artt. 5, 115 e 116 Tuir), l'opzione è effettuata dalla società o associazione e **vincola anche i soci o gli associati** degli stessi.
- L'imposta sostitutiva deve essere versata **pro-quota dai singoli soci o associati**.

RINNOVO DEL
CONCORDATO
E BASE DI
RIFERIMENTO

In caso di rinnovo del concordato, il parametro di riferimento per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva è il **reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo** (esempio: per il biennio 2027/2028 si considera il reddito effettivo 2026).

VERSAMENTO
DELL'IMPOSTA
SOSTITUTIVA

- L'imposta sostitutiva deve essere versata con il **saldo delle imposte sul reddito** dovuto per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza.
- È possibile effettuare il versamento entro il 30° giorno successivo alla scadenza, maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

RILEVANZA
DELLE PERDITE
FISCALI

- Le perdite fiscali conseguite dal contribuente (pregresse o di periodo) **non possono essere utilizzate in diminuzione** della "parte eccedente" di reddito che viene assoggettata a imposta sostitutiva.
- Le perdite fiscali possono essere computate in diminuzione sulla **parte di reddito che residua** una volta individuata la "parte eccedente" assoggettata a imposta sostitutiva.
- Per i contribuenti persone fisiche, la quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva è **esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive** da applicare all'eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.



Principali novità negli ISA 2025 (periodo d'imposta 2024)

Le modifiche agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 sono state approvate con il Decreto del 24.04.2025. Queste integrazioni sono state introdotte per riflettere il nuovo scenario economico, caratterizzato da tensioni geopolitiche, prezzi dell'energia e degli alimentari, e andamento dei tassi di interesse.

REVISIONE
CONGIUNTURALE
STRAORDINARIA
(CORRETTIVI
STRAORDINARI)

- È stata implementata una metodologia statistico-economica per una revisione straordinaria degli ISA, con interventi correttivi specifici per il periodo d'imposta 2024.
- La revisione tiene conto di nuove fonti informative come la fatturazione elettronica, i corrispettivi telematici, i dati sulla forza lavoro dipendente (Inps) e le liquidazioni periodiche Iva. Le modifiche agli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia sono state introdotte tramite specifici correttivi.
- Per l'indicatore **"Valore aggiunto per addetto"**, la stima del modello è stata estesa con un'ulteriore annualità (dati 2023 proiettati al 2024) utilizzando le informazioni delle liquidazioni periodiche Iva e della fatturazione elettronica. È stato introdotto un coefficiente associato a una variabile dummy per l'anno proiettato, che tiene conto anche dell'incidenza dei costi energetici a livello settoriale. Uno schema specifico riduce il valore stimato in caso di **riduzione del rapporto tra Ricavi/Compensi e Costi intermedi**.
- Schemi analoghi sono stati utilizzati per gli indicatori **"Ricavi per addetto"** e **"Compensi per addetto"**, mentre la modifica per **"Reddito per addetto"** è una conseguenza di quella applicata al **"Valore aggiunto per addetto"**.

INDICATORI
DI
ANOMALIA

- Sono stati introdotti interventi straordinari per gli indicatori di anomalia.
 - **"Copertura delle spese per dipendente"**: il valore aggiunto per addetto è confrontato con le spese per dipendente, rivalutate in base alla riduzione della marginalità individuale e settoriale. Il denominatore (numero dipendenti) può essere aggiustato in base ai mesi di attività o alla presenza di lavoratori non dipendenti.
 - **"Copertura delle spese giornaliere per dipendente"**: analogo aggiustamento, confrontando il valore aggiunto per giornate lavorate dagli addetti con le spese per giornate lavorate dai dipendenti, con un possibile adeguamento del denominatore (giornate retribuite).
 - **"Incidenza degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo"** e **"Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo"**: la soglia minima di riferimento viene rivalutata proporzionalmente alla riduzione del rapporto Ricavi/Compensi e Costi intermedi e a un coefficiente stimato.
 - **"Incidenza delle altre spese documentate sui compensi"** e **"Incidenza delle altre spese documentate sui compensi, al netto dei contributi previdenziali"**: la soglia massima di riferimento viene rivalutata proporzionalmente alla riduzione del rapporto Ricavi/Compensi e Costi intermedi e a un coefficiente stimato.
 - **"Incidenza delle spese sui compensi"** e **"Incidenza delle spese sui compensi, al netto dei contributi previdenziali"**: la soglia massima di riferimento è aumentata tenendo conto delle variazioni delle soglie massime già ottenute per gli indicatori **"Incidenza dei consumi sui compensi"** e **"Incidenza delle altre spese documentate sui compensi"** (o al netto dei contributi previdenziali).
 - **"Differenziale relativo ai prezzi e/o tariffe praticate"**: i valori di riferimento per i prezzi/tariffe sono rivalutati proporzionalmente alla variazione annua dell'"inflazione di fondo", al netto dei costi energetici e degli alimentari freschi.

INDICI
PER AREA
TERRITORIALE

- Questi indici sono stati **aggiornati per il periodo d'imposta 2024** per tenere conto dei vantaggi/svantaggi competitivi legati alla collocazione territoriale. Sono calcolati basandosi sul totale dei compensi/ricavi e sul numero di contribuenti per abitante dell'area, confrontati con i valori nazionali.
- I dati utilizzati per il calcolo di questi indici, riferiti al 2023, sono stati **proiettati al 2024** utilizzando le informazioni delle liquidazioni periodiche e della fatturazione elettronica.

MISURE
DI CICLO
SETTORIALE

- Sono state aggiornate per il periodo d'imposta 2024 per integrare gli effetti della congiuntura economica. Le funzioni di stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto per addetto sono state adattate per riflettere le variazioni del sistema economico nei settori e nei territori. Questo include l'utilizzo di informazioni macroeconomiche come il tasso di occupazione regionale (ISTAT) e l'andamento dei ricavi territoriali del settore.
- I valori delle variabili relative all'andamento dei ricavi/compensi sono stati aggiornati proiettando i dati contabili del 2023 al 2024.



Riserve in sospensione oggetto di affrancamento

Il D.M. 27.06.2025 ha stabilito le disposizioni attuative dell'art. 14 D. Lgs. 192/2024, in tema di affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12. 2023 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024. L'affrancamento si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al 10%, il cui versamento (codice tributo 1867) avviene in 4 rate annuali di pari importo, senza interessi. La 1ª rata scade entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi del 2024 (30.06.2025 o 21.07.2025 per soggetti ISA). L'imposta sostitutiva deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 (modello Redditi 2025), nel quadro RQ, rigo RQ29.

AFFRANCAMENTO	Definizione	Si intende l'esercizio dell'opzione nella dichiarazione dei redditi per il pagamento dell'imposta sostitutiva sull'ammontare dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta.
	Ambito temporale	• L'affrancamento riguarda i saldi attivi di rivalutazione e le riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024. • Si opera sul minore importo tra i 2 bilanci.
	Ambito oggettivo	• L'affrancamento è applicabile a tutti i regimi di sospensione, sia "moderato" (tassabile solo in caso di distribuzione) sia "radicale" (tassabile anche in casi diversi dalla distribuzione). • Possono essere oggetto di affrancamento, anche se imputati al capitale sociale: - i saldi attivi di rivalutazione, in sospensione d'imposta, iscritti per effetto della rivalutazione dei beni dell'impresa, con conseguente riconoscimento fiscale dei maggiori valori, operata ai sensi di specifiche disposizioni normative; - i fondi o le altre riserve in sospensione d'imposta, ad eccezione di quelle generate in applicazione delle deduzioni extracontabili di cui all'art. 109, c. 4, lett. b) Tuir, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla L. 24.12.2007, n. 244. • È possibile affrancare solo una parte dell'importo della riserva o solo alcune delle riserve presenti in bilancio.
	Ambito soggettivo	• Le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti possono affrancare le riserve rilevate nel rendiconto economico e patrimoniale, anche se imputati al fondo di dotazione. • Le imprese individuali, società di persone e quelle equiparate (art. 5 Tuir) in contabilità ordinaria possono affrancare tali importi. • I soggetti che, in qualità di partecipanti, hanno optato per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 Tuir) possono effettuare l'affrancamento.
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Aliquota	L'imposta sostitutiva è fissata nella misura del 10% .
	Base imponibile	La base imponibile è costituita dalla quota delle riserve in sospensione d'imposta che si intende affrancare, al netto dell'imposta sostitutiva correlata.
PERFEZIONAMENTO	Indicazione in dichiarazione dei redditi	L'opzione si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, dell'ammontare da affrancare e della relativa imposta.
	Versamento dell'imposta sostitutiva	• L'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in 4 rate annuali di pari importo. • La 1ª rata ha scadenza entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024. • Le successive rate scadono entro il medesimo termine relativo ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2025, 2026 e 2027, senza interessi. • Il versamento può essere effettuato anche mediante compensazione nel mod. F24. • L'onere sostenuto per il pagamento dell'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. • L'omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell'opzione; l'imposta non versata è iscritta a ruolo.



TIPOLOGIE DI RISERVE AFFRANCABILI



TIPOLOGIE DI RISERVE ESCLUSE DALL'AFFRANCAMENTO

STRUMENTI OPERATIVI

Deduzioni forfetarie per autotrasportatori

L'art. 66, c. 5 Tuir prevede una deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. **Con comunicato del Mef 13.06.2025 sono state rese note le misure applicate per il 2024**, che sono di **€ 48,00** per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore o dai soci oltre il Comune in cui ha sede l'impresa e di **€ 16,80** per quelli effettuati all'interno del Comune. Alle medesime imprese compete l'ulteriore deduzione, in misura forfetaria annua di **€ 154,94**, per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 95, c. 3 Tuir, mentre ai sensi del c. 4 le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di **€ 59,65** al giorno, elevate a **€ 95,80** per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

DEDUZIONI
PER
IL 2024

Forfetarie
giornaliere per
trasporti effettuati
dall'imprenditore
o dai singoli soci
di società di persone

Per spese
non documentate

Forfetaria annua
per autoveicoli
e motoveicoli

Forfetarie
per trasferte
dei dipendenti

Al netto delle spese
di viaggio
e trasporto

Per trasporti **nel Comune** in cui ha sede
l'impresa: **€ 16,80** (pari al 35% della tariffa
prevista per i trasporti oltre il Comune).

Per trasporti **oltre il Comune** ha sede l'impresa:
€ 48,00.

Per ogni autoveicolo e motoveicolo
fino a Kg. 3.500: **€ 154,94**.

Trasferte **fuori dal territorio
comunale**: importo giornaliero
€ 59,65.

Trasferte **all'estero**: importo giornaliero
€ 95,80.

Soggetti esclusi

Imprese in **contabili-
tà ordinaria per ob-
bligo**.

Anche per beni in **leasing**.

- Indipendentemente della forma giuridica e dal regime contabile adottato.
- **In alternativa** alla deduzione analitica delle spese di trasferta.

Resta comunque ferma l'ulteriore deduzione delle spese di viaggio e trasporto rimborsate a piè di lista.

Esempio

Prospetto delle deduzioni forfetarie

IMPRESE AUTORIZZATE ALL'AUTOTRASPORTO DI MERCI CONTO TERZI

Prospetto delle deduzioni forfetarie (art. 66, c. 5 Tuir)

Dati identificativi della ditta

Denominazione Trasporti Express di Rossi Mario

Sede dell'impresa: Via Roma, n. 50

Comune Milano

Provincia MI

Partita Iva 0123450789

Codice fiscale RSSMRA44P07C118R

Autorizzazione all'autotrasporto n. 12345

Periodo d'imposta 2024

Data	Destinazione	Durata trasporto		Deduzione giornaliera	Deduzione per viaggio	Estremi DDT/Lettera vettura/Fattura		
		Da	A			Data	Numero	Cliente
3/06	Brescia	8:00	12:00	48,00		2.06.2024	503	Verdi S.p.a.
3/06	Monza	13:00	18:00			2.06.2024	6005	Bianchi S.p.a.
4/06	Roma	8:00	18:00	48,00		5.06.2024	1123	Neri S.p.a.
7/06	Milano (comune)	9:00	9:30	16,80		7.06.2024	2007	Gialli S.p.a.
Totale				112,80				

Luogo e data Milano, 31.12.2024

Firma *Mario Rossi*

PROSPETTO DELLE DEDUZIONI FORFETARIE PER TRASPORTI EFFETTUATI DALL'IMPRENDITORE (COMPILABILE)

SISTEMA RATIO - CENTRO STUDI CASTELLI SRL

Pagina 12 di 28



Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

Nel modello previsto per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva il contribuente deve indicare i **dati consolidati riepilogativi delle liquidazioni periodiche** dell'imposta, effettuate ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 1-bis, D.P.R. 23.03.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, c. 1, lett. e), e 74, c. 4 D.P.R. 633/1972. Il modello deve essere presentato **esclusivamente per via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, **entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre**.

L'obbligo di invio sussiste **anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito**.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Rispetto al modello dello scorso anno non vi sono novità di carattere sostanziale.

INFORMAZIONI
DA
TRASMETTERE

- Il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva” è composto da:
 - il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
 - il quadro VP (per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto quadro)¹.
- Le informazioni da trasmettere con il Modello sono definite nell'allegato “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione”.

TERMINI

Gennaio-febbraio-marzo	31.05
Aprile-maggio-giugno	30.09
Luglio-agosto-settembre	30.11
Ottobre-novembre-dicembre	28.02 dell'anno successivo

MODALITÀ
DI
TRASMISSIONE

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è effettuata esclusivamente per **via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite uno dei soggetti abilitati, secondo le modalità descritte nell'allegato “Modalità di trasmissione dati”.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia del Modello trasmesso e della ricevuta, che ne attesta l'avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

MESSA
A
DISPOSIZIONE
DEI DATI

I dati acquisiti sono utilizzati dall'Agenzia delle Entrate al fine di **controllarne la coerenza**, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva, nonché per valutare la capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

Le informazioni relative alle **incoerenze** dei versamenti effettuati rispetto all'importo dell'Iva da versare, indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, sono rese **disponibili nel Cassetto fiscale** e nella sezione Consultazione dell'area autentica dell'interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

SOGGETTI
ESONERATI

Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale (ad esempio, soggetti che **hanno registrato esclusivamente operazioni esenti**) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (esempio: **soggetti minimi / forfetari**).

Nota¹

I contribuenti che effettuano esclusivamente liquidazioni periodiche mensili dovranno compilare 3 moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre).



Sospensione feriale dei termini in materia tributaria

Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato **entro il 60° giorno** dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il **ricorso è inammissibile**. È prevista, tuttavia, un'eccezione a tale regola, costituita dalla **sospensione dei termini** per il periodo feriale. Tale periodo decorre **dal 1.08 al 31.08**. La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, di valore non superiore al limite per il quale è previsto l'obbligo del preventivo reclamo (innalzato a € 50.000 per gli atti notificati dal 1.01.2018). Il D.L. 193/2016 ha inoltre previsto che i termini per la **trasmissione dei documenti** e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. L'art. 10 D.Lgs. 1/2024 ha introdotto la sospensione dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12 delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata e delle lettere di invito per l'adempimento spontaneo.

TERMINI ORDINARI PER PROPORRE IL RICORSO

- Il ricorso deve essere proposto, **a pena di inammissibilità, entro 60 giorni** dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
- La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

Nel computo dei termini a giorni **si esclude il giorno iniziale**, mentre **si considera il giorno finale (il "60° giorno")**.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.

La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo **si applica**, altresì, ai termini per il compimento degli **atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato**.

Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine.

- Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie è sospeso di diritto:
 - **dal 1.08;**
 - **al 31.08.**

Di ciascun anno.

Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

- Il giorno **1.09** deve essere **incluso nel conteggio dei termini**.
- Dal giorno **1.09 (compreso)** iniziano a decorrere i termini.

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere dal 1.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (31 giorni).

Scadenze escluse

- **Poiché la sospensione feriale riguarda i "termini processuali"**, la stessa **non si estende ai termini aventi natura amministrativa**, ossia alle scadenze concernenti, ad esempio:
 - adesione ai Pvc;
 - termini relativi a fasi precedenti il contenzioso;
 - notifica avvisi di accertamento;
 - notifica avvisi di liquidazione;
 - notifica cartelle di pagamento.





Sospensione invio di comunicazioni e inviti in agosto e dicembre

L'art. 10, c. 1 D. Lgs. 1/2024 ha introdotto due periodi di sospensione, nell'arco dell'anno, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate. I periodi sono **dal 1.08 al 31.08** e **dal 1.12 al 31.12**. Per effetto di tale norma, durante i periodi di sospensione è precluso all'Agenzia delle Entrate l'invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all'ordinario regime di sospensione.

SOSPENSIONE DEGLI INVII	Oggetto	• L'art. 10, c. 1 D. Lgs. 1/2024 ha introdotto due periodi di sospensione, nell'arco dell'anno, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate. • Si tratta, in particolare: - delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973¹ e 54-bis D.P.R. 633/1972² [lett. a)]; - delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all'art. 36-ter D.P.R. 600/1973³ [lett. b)]; - delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'art. 1, c. 412 L. 311/2004⁴ [lett. c)]; - delle lettere di invito per l'adempimento spontaneo (cosiddette "lettere di compliance"), di cui all'art. 1, cc. da 634 a 636 L. 190/2014 [lett. d)].
	Periodo temporale	• La sospensione dei citati atti riguarda: - il periodo dal 1° al 31.08; - il periodo dal 1° al 31.12.
	Esclusioni	Per effetto della norma, durante tali periodi di sospensione è precluso all'Agenzia delle Entrate l'invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all'ordinario regime di sospensione. • A titolo esemplificativo, possono costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza: - le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell'atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute; - l'invio di comunicazioni o atti che prevedono l'inoltro di una notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p.; - l'invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

Note	1. L'art. 36-bis, c. 1 D.P.R. 600/1973 prevede che l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, «procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta». 2. L'art. 54-bis D.P.R. 633/1972 prevede che l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, «entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'Iva dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti». 3. L'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 prevede che gli uffici dell'Amministrazione finanziaria «procedono, entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici». 4. In base all'art. 1, c. 412 L. 311/2004, l'Agenzia comunica ai contribuenti «l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 600/1973, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
------	--



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Regime fiscale auto concesse in uso promiscuo

La L. 207/2024 ha modificato la disciplina della tassazione dei fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Fino al 31.12.2024: la tassazione era basata sulle emissioni di CO₂ del veicolo.

Dal 1.01.2025: la tassazione è ora basata esclusivamente sulla tipologia di alimentazione del veicolo, indipendentemente dalle emissioni.

Il D.L. 19/2025 ha disposto l'applicazione del precedente regime di tassazione per i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1.07.2020 e il 31.12.2024, e per quelli concessi in uso promiscuo nel primo semestre 2025, purché ordinati entro il 31.12.2024.

Con **circolare n. 10/E/2025** l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti specificando che, per individuare la disciplina da applicare nel periodo transitorio, costituisce un requisito essenziale che il veicolo sia nella disponibilità del lavoratore e quindi assume rilevanza la data di consegna e non quella di stipula del relativo contratto.

Disciplina ex art. 51, c. 4, lett. a) Tuir	Concessione uso promiscuo		Valorizzazione del benefit											
Versione precedente	⇒	Veicoli ordinati, immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati e consegnati dal 1.07.2020 al 31.12.2024.	⇒	In base al valore di emissione di CO ₂ (normativa previgente)										
Disciplina transitoria	⇒	Veicoli ordinati entro il 31.12.2024	⇒	<table><tr><th>Emissioni del veicolo</th><th>Benefit²</th></tr><tr><td>Non superiori a 60 g/km</td><td>25%</td></tr><tr><td>Superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km</td><td>30%</td></tr><tr><td>Superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km</td><td>50% (40% per il 2020)</td></tr><tr><td>Superiori a 190 g/km</td><td>60% (50% per il 2020)</td></tr></table>	Emissioni del veicolo	Benefit ²	Non superiori a 60 g/km	25%	Superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km	30%	Superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km	50% (40% per il 2020)	Superiori a 190 g/km	60% (50% per il 2020)
	Emissioni del veicolo	Benefit ²												
	Non superiori a 60 g/km	25%												
Superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km	30%													
Superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km	50% (40% per il 2020)													
Superiori a 190 g/km	60% (50% per il 2020)													
	⇒	Immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratto stipulato entro il 30.06.2025 e consegnati dal 1.01.2025 al 30.06.2025 ³⁻⁴ .	⇒											
	⇒	Concessi in uso promiscuo con contratto stipulato nel 2024 ma immatricolati nel 2025 e consegnati dal 1.07.2025.	⇒	Valore normale per la parte riferibile all'uso privato del veicolo (art. 51, c. 3, 1° p. Tuir).										
Nuova versione L. 204/2024	⇒	Veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati e consegnati dal 2025 ¹ .	⇒	In base all'alimentazione del veicolo										
				<table><tr><th>Alimentazione del veicolo</th><th>Benefit²</th></tr><tr><td>Elettrica (esclusivamente)</td><td>10%</td></tr><tr><td>Ibrida plug-in</td><td>20%</td></tr><tr><td>Diversa dalle precedenti</td><td>50%</td></tr></table>	Alimentazione del veicolo	Benefit ²	Elettrica (esclusivamente)	10%	Ibrida plug-in	20%	Diversa dalle precedenti	50%		
Alimentazione del veicolo	Benefit ²													
Elettrica (esclusivamente)	10%													
Ibrida plug-in	20%													
Diversa dalle precedenti	50%													

Note	1.	La sottoscrizione del contratto, l'immatricolazione e la consegna devono verificarsi tutti nel 2025.
	2.	La percentuale è applicata all'importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI elabora entro il 30.11 di ciascun anno e comunica al Ministero dell'Economia, ai fini della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il 31.12, con effetto dal periodo d'imposta successivo. Tale valore è considerato al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
	3.	Resta fermo che, affinché la norma trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1.07.2020 e il 30.06.2025, sussistano gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.
	4.	È irrilevante che la stipula del contratto avvenga nel 2024 o dal 1.01 al 30.06.2025. Ove tutti i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina fossero contemporaneamente soddisfatti (ovvero data di immatricolazione, stipula del contratto di concessione in uso promiscuo e consegna al dipendente) da gennaio 2025, allora, se più favorevole, c'è la facoltà di applicare la nuova disciplina contenuta nella L. 207/2024, che gode di coefficienti particolarmente agevolati per le auto full electric e le ibride plug-in.



Rilevazione delle imposte di esercizio

L'onere fiscale per una società rappresenta l'ammontare complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell'esercizio, costituito dalle imposte correnti e dalle imposte differite e anticipate. Il costo derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d'imposta vigenti alla data di bilancio. **Negli esempi che seguono si ipotizza che la scadenza ordinaria per il versamento sia il 30.06 dell'anno "n" e con maggiorazione dello 0,40% entro i 30 giorni successivi, anche se i versamenti variano in base alla data di approvazione del bilancio. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia, tenuti entro il 30.06.2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21.07.2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva entro il 20.08.2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli Isa o che presentano cause di esclusione dagli stessi, anche ai soggetti che adottano il regime di vantaggio, nonché quelli che applicano il regime forfetario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati.**

Esempio n. 1

Imposte a debito con pagamento in unica soluzione

		31.12.n			
CE 20 CE 20	SP C II 5bis SP C II 5bis SP C II 5bis SP D 12 SP D 12	Diversi	a	Diversi	6.500,00
		Ires dell'esercizio			3.500,00
		Irap dell'esercizio ²			10.000,00
			a	Acconto Irap ²	3.000,00
			a	Acconto Ires	5.000,00
			a	Credito per ritenute d'acconto su interessi attivi	500,00
SP D 12 SP D 12 SP C II 5bis SP C II 5bis	SP C IV 1		a	Erario c/imposte Ires	1.000,00
			a	Erario c/imposte Irap ²	500,00
		Rilevazione imposte anno "n".			
		30.06.n+1 ¹			
		Diversi	a	Banca c/c ordinario	1.000,00
		Erario c/imposte Ires			500,00
		Erario c/imposte Irap ²			1.500,00
		Acconto Ires			500,00
		Acconto Irap ²			
		Versamento saldo imposte anno "n" e 1° acconto anno "n+1" in unica soluzione.			

Note

1. Salva la proroga per soggetti Isa (21.07.2025 e 20.08.2025 con la maggiorazione dello 0,40%).
2. Dal 2022 sono esclusi da Irap le persone fisiche esercenti attività d'impresa e arti e professioni.

Esempio n. 2

Imposte a debito con pagamento in 2 rate

		30.06.n+1 ¹			
SP D 12 SP D 12 SP C II 5bis SP C II 5bis	SP C IV 1	Diversi	a	Banca c/c ordinario	1.750,00
		Erario c/imposte Ires			500,00
		Erario c/imposte Irap			250,00
		Acconto Ires			750,00
		Acconto Irap			250,00
		Versamento 1ª rata saldo imposte anno "n" e 1° acconto anno "n+1".			
SP D 12 SP D 12 SP C II 5bis SP C II 5bis CE C 17	SP C IV 1	16.07.n+1			
		Diversi	a	Banca c/c ordinario	500,00
		Erario c/imposte Ires			250,00
		Erario c/imposte Irap			750,00
		Acconto Ires			250,00
		Acconto Irap			5,00
		Interessi passivi			
		Versamento 2ª rata saldo imposte anno "n" e 1° acconto anno "n+1", oltre interessi.			

Nota¹

30.06 o 30.07 con la maggiorazione dello 0,40%, salva la proroga per soggetti Isa (21.07.2025 e 20.08.2025 con maggiorazione dello 0,40%).



ALTRE SCRITTURE CONTABILI



Versamento imposta di bollo su fattura elettronica

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. In relazione al secondo trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l'imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 5.000, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l'importo dell'imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i € 5.000, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre, e quindi entro il 30.11. La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, **per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.**

Trimestre	Comunicazione dati da parte di Agenzia Entrate ¹	Scadenza di versamento ²	Verifica della soglia di importo da versare	Integrazione delle fatture senza bollo da parte di Agenzia Entrate ³	Variazione dati da parte del contribuente ⁴
1° trimestre	15.05	31.05	Termine spostato al 30.09 se imposta 1° trimestre è inferiore a € 5.000. Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000.	15.04	30.04
2° trimestre	20.09	30.09	Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000.	15.07	10.09
3° trimestre	15.11	30.11	-	15.10	31.10
4° trimestre	15.02	28.02	-	15.01	31.01

Note	1.	- Entro il giorno 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre, è comunicato al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni. - Per il 2° trimestre, il termine è prorogato al 20.09.
	2.	In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento: imposta, sanzione ridotta a 1/3, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente; il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.
	3.	Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione sarà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
	4.	- Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrata, procede, entro l'ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. - Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.



Dichiarazione di ulteriori componenti positivi ai fini Iva

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, nonché per accedere al regime premiale, il contribuente può indicare nella relativa **dichiarazione ulteriori componenti “positivi”**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini Irap e determinano un corrispondente **maggior volume di affari rilevante ai fini Iva**. In particolare, ai fini Iva, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'**aliquota “media”** risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. I soggetti tenuti alla presentazione del modello Iva devono, inoltre, barrare la **casella “ISA” del modello Redditi** e inviare detto modello unitamente a quello dei redditi. L'informazione circa l'esonero dall'apposizione del visto di conformità è ricavata dall'Agenzia delle Entrate in base al risultato del software ISA.

ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI	Facoltà	- I contribuenti che intendono dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, indicano nella relativa dichiarazione tali importi compilando la specifica sezione. Tali valori sono indicati anche nel rigo F03 del modello Iva (rigo H05 per professionisti), relativo ai “dati contabili”. - Il contribuente decide l'importo, senza l'esistenza di un valore obbligatorio.
	Finalità	Migliorare il proprio profilo di affidabilità. Accedere al regime premiale previsto dalla disciplina Iva.
RILEVANZA	Ires e Irpef	- Tali importi sono rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. - I dati relativi all'adeguamento agli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte dirette devono essere riportati negli appositi campi contenuti nei quadri di determinazione del reddito.
	Irap	- Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini Irap. - Nell'apposito rigo collocato all'inizio dei relativi quadri devono essere indicati i maggiori ricavi (colonna 1) o compensi (colonna 2) rilevanti ai fini dell'applicazione degli Iva.
	Iva	- Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva. - In particolare, nella colonna 1 del rigo RQ80 del modello Redditi 2025 devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai fini Iva e nella col. 2 la relativa imposta. - Ai fini di tale imposta, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. La maggiore imposta è versata mediante modello F24, codice tributo 6494.
SANZIONI	La dichiarazione degli importi da “adeguamento” non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi.	
	A condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 241/1997.	



Deducibilità dell’Imu

L’art. 1, c. 715 L. 147/2013 ha introdotto la **deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali** ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. La misura è stata modificata nel tempo, **fino ad arrivare al 100% con decorrenza dal 2022**.
L’accesso a tale beneficio presuppone la soddisfazione del requisito preliminare che l’immobile sia qualificato come strumentale, per natura ovvero per destinazione. La deduzione è, in ogni caso, subordinata al **principio generale di cassa**, in base al quale (ad esempio) **nel 2024 è deducibile il 100% dell’Imu pagata nel corso di tale esercizio**. Si genera, pertanto, un disallineamento civilistico-fiscale nel caso in cui l’imposta sia pagata in un momento successivo alla chiusura dell’esercizio, con la relativa necessità di iscrivere le corrispondenti **imposte anticipate**.
L’Imu resta comunque un’imposta indeducibile dall’Irap e, conseguentemente, le imprese in contabilità ordinaria che hanno contabilizzato il costo per competenza sono tenute al riporto tra le variazioni in aumento.

AMBITO APPLICATIVO	Oggetto	Imu relativa a immobili strumentali ¹ .	
		Si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore ² .	Per natura ³ . Per destinazione ⁴ .
	Esclusioni	Sono esclusi dalla nozione di strumentalità gli immobili a utilizzo promiscuo. Pertanto, è esclusa la deducibilità dell’Imu relativa agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente.	
DEDUZIONE	Ambito soggettivo	- Imprese individuali e collettive. - Lavoratori autonomi, anche se esercenti l’attività in forma associata.	
	100%	La deducibilità è stabilita in misura pari al 100% ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni (mentre è indeducibile ai fini Irap).	
IMU DI COMPETENZA	Reddito d’impresa	Costituisce costo deducibile l’Imu di competenza del periodo di imposta in corso al 31.12.2024, a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente.	Imu 2024 versata tardivamente nel 2025: - costo di competenza del periodo di imposta 2024, indeducibile in detto periodo di imposta in assenza del pagamento; deducibile nel successivo periodo di imposta 2025 all’atto del pagamento, nella misura in cui l’imposta era deducibile nel 2024, mediante variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.
	Soggetti titolari di lavoro autonomo	In assenza di una specifica disposizione, si applica il principio generale dell’art. 54, c. 1 Tuir, secondo cui sono deducibili le spese sostenute nel periodo di imposta nell’esercizio dell’arte o professione.	L’Imu è deducibile , quindi, nell’anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo .
	Sono indeducibili gli interessi e le sanzioni dovute in caso di pagamento tardivo.		

Note	1.	Sono esclusi gli immobili-merce, gli immobili-patrimonio (art. 90 Tuir), le aree fabbricabili e gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività.
	2.	Ai sensi dell’art. 65 Tuir, per le imprese individuali sono strumentali gli immobili annoverati nel libro inventari o nel libro cespiti ammortizzabili o tenuti contabilmente in memoria.
	3.	Immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni (immobile classificato nelle categorie catastali A/10, B, C, D, E). Dovrebbero essere inclusi anche gli immobili locati a terzi.
	4.	Per gli esercenti arti o professioni l’immobile è considerato strumentale solo quando è effettivamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività professionale, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza (strumentali per destinazione) e dalla contabilizzazione nelle scritture contabili.



NON SOLO IMPRESA

Tassi di usura

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra il 1.07.2025 e il 30.09.2025.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	10,18	16,7250
	Oltre € 5.000,00	8,91	15,1375
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	15,11	22,8875
	Oltre € 1.500,00	15,12	22,9000
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	7,13	12,9125
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	6,51	12,1375
	Oltre € 200.000,00	4,86	10,0750
Credito personale		11,02	17,7750
Credito finalizzato		10,25	16,8125
Factoring	Fino a € 50.000,00	6,13	11,6625
	Oltre € 50.000,00	4,72	9,9000
Leasing immobiliare	A tasso fisso	5,51	10,8875
	A tasso variabile	5,64	11,0500
Leasing autoveicoli e aeronavi	Fino a € 25.000,00	8,80	15,0000
	Oltre € 25.000,00	7,87	13,8375
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	9,47	15,8375
	Oltre € 25.000,00	7,01	12,7625
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	3,21	8,0125
	A tasso variabile	4,37	9,4625
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	13,13	20,4125
	Oltre € 15.000,00	9,03	15,2875
Credito revolving		15,34	23,1750
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		11,10	17,8750
Altri finanziamenti		14,25	21,8125

Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un **marginale di ulteriori 4 punti percentuali**.
- La differenza tra il limite e il tasso medio **non può superare gli 8 punti percentuali**.



AGEVOLAZIONI

Smart&Start Italia - Avvio delle startup

Smart&Start Italia 2025 è un incentivo nazionale attivo su tutto il territorio italiano, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia, con l'obiettivo di sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative ad alto contenuto tecnologico, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno. Il bando, aperto in modalità a sportello (senza graduatorie né scadenze), dispone di una dotazione finanziaria complessiva di € 200 milioni, così ripartita:

- € 100 milioni derivanti dal Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-2027 (PN RIC);
- € 10 milioni destinati all'imprenditoria femminile, provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- ulteriori risorse integrative da fondi nazionali e comunitari.

L'intervento rientra nel regime di aiuto previsto dall'art. 22 del Regolamento UE n. 651/2014 (GBER), che consente la concessione di agevolazioni compatibili con il mercato interno senza obbligo di notifica preventiva alla Commissione Europea.

L'agevolazione si compone di un finanziamento a tasso zero fino all'80% delle spese ammissibili, percentuale che può salire al 90% per le startup che rispettano determinati requisiti. Per le imprese con sede operativa in alcune regioni del mezzogiorno, è inoltre riconosciuto un contributo a fondo perduto del 30% del finanziamento ottenuto.

L'importo finanziabile varia da un minimo di € 100.000 fino a un massimo di € 1,5 milioni. Il piano di rimborso prevede l'avvio dei pagamenti 12 mesi dopo l'ultima erogazione e una durata complessiva fino a 10 anni, senza richiesta di garanzie personali o reali.

BENEFICIARI	Soggetti	• Possono accedere all'incentivo i seguenti soggetti: - startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi e iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese; - team di persone fisiche, anche residenti all'estero, che si impegnano a costituire una startup innovativa entro 30 giorni dall'ammissione; - cittadini stranieri in possesso dello "Startup Visa"; - imprese estere che aprono almeno una sede operativa in Italia.
	Condizioni agevolate	• Sono previste condizioni agevolate per le startup: - interamente costituite da giovani under 36; - interamente femminili; - che includano un dottore di ricerca italiano attivo all'estero da almeno 3 anni.
	Condizioni	• Le imprese devono operare in settori ad alto contenuto tecnologico e innovativo, con particolare attenzione a: - economia digitale; - intelligenza artificiale; - blockchain; - Internet of Things (IoT); - valorizzazione della ricerca pubblica e privata.
SCADENZA	Termini	Il bando è aperto a sportello; pertanto, non ha una scadenza prefissata.
	Domande	• Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, tramite la piattaforma online di Invitalia. • Le domande sono valutate in ordine cronologico di arrivo e l'esito viene comunicato entro 60 giorni. • L'incentivo resta attivo fino a esaurimento delle risorse disponibili.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di agosto 2025¹

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 1 agosto	Accertamento	Sospensione comunicazioni - Il D. Lgs. 1/2024 (art. 10) ha previsto la sospensione, dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12. al 31.12, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate (comunicazioni concernenti: gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, lettere di invito per l'adempimento spontaneo (cosiddette "lettere di compliance"). Sospensione termini - I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014).
Sabato 2 agosto	Società non operative	Istanza - Termine di presentazione dell'istanza di disapplicazione per le società non operative.
Venerdì 15 agosto	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Sabato ² 16 agosto	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Redditi 2025 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.



Principali adempimenti mese di agosto 2025¹ (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Sabato ² 16 agosto (segue)	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di luglio 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2025.
		Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sugli intrattenimenti	Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 2° trimestre 2025, mediante il modello F24.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Inps	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
		Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
Inail	Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.	
	Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2025.	
	Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2024 e all'acconto 2025, devono effettuare il versamento della relativa rata.	
Mercoledì 20 agosto	Modello Redditi 2025	Versamento - Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze è il termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto con la maggiorazione dello 0,4% . Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti. Il termine riguarda anche i versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi (es.: diritto annuale CCIAA, contributi Inps alla Gestione Separata, ecc.).
	Enasarco	Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2025.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Lunedì 25 agosto	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Sabato ² 30 agosto	Imposte dirette	Redditi 2025 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2024 e del 1° acconto 2025 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Principali adempimenti mese di agosto 2025¹ (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica ² 31 agosto	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014).
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante modello F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2025.

Note	(¹)	- Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012). - Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonché i premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012).
	(²)	- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). - L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). - Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. I) D.L. 13.05.2011, n. 70].



Principali adempimenti mese di settembre 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 1 settembre	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dal 1.08.2025 (D.L. 132/2014).
Giovedì 4 settembre	Accertamento	Sospensione termini - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
Mercoledì 10 settembre	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato dall'Agenzia Entrate, procede, entro l'ultimo giorno del 1° mese successivo, alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.
Lunedì 15 settembre	Imposte dirette	Mod. 730 - I Caf e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08.
	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
Martedì 16 settembre	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.
		Redditi 2025 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.



Principali adempimenti mese di settembre 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Martedì 16 settembre (segue)	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di agosto 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2025.
		Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2025.
Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2025, mediante il modello F24.		
Ragionieri Commercialisti	Versamento - Termine di versamento della 5ª rata dell'acconto "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell'anno precedente).	
Sabato 20 settembre	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Entro il 20.09 l'Agenzia delle Entrate comunica i dati relativi al 2° trimestre.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Giovedì 25 settembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Domenica 28 settembre	Enea	Ecobonus e bonus casa - Termine di invio della comunicazione all'Enea dei dati relativi agli interventi conclusi tra il 1.01.2025 e il 30.06.2025, nonché agli interventi conclusi nel 2024 ma con parte delle spese sostenute nel 2025.



Principali adempimenti mese di settembre 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Martedì 30 settembre	Imposte dirette	Mod. 730 - Termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello 730 precompilato. Mod. 730 - Termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2025.
		Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Gruppo Iva	Costituzione - Termine di presentazione del modello per la costituzione/revoca del gruppo Iva (modello AGI/1) con effetto dal 1.01.2026.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2025 di importo inferiore a € 5.000. Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° e 2° trimestre 2025 di importo superiore a € 5.000.
	Assegnazione agevolata beni ai soci/trasformazione in società semplice	Adempimento - Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono fruire, in presenza dei requisiti prescritti, delle disposizioni agevolate. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2025 si trasformano in società semplici (art. 1, cc. 31-36 L. 207/2024).
	Concordato preventivo biennale	Adesione - Termine per aderire al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.
	Mod. 770 semplificato	Adempimento - La comunicazione dei dati relativi a ritenute e trattenute operate da gennaio ad agosto 2025 , da parte dei datori di lavoro che hanno i requisiti per accedere alla modalità semplificata di dichiarazione dei sostituti d'imposta, in alternativa a quella annuale da effettuare con il Modello 770, deve essere effettuata entro il 30.09.2025.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2025 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	5 per mille	Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l'ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00.

Nota

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. I) D.L. 13.05.2011, n. 70].